

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Reggio Emilia, lì 20 Aprile 2020

CIRCOLARE N. 36-2020

Approfondimento

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Oggetto: La detrazione del 40%/50% per investimenti in start up innovative non è operativa

L'art. 29 del D.L. 18.10.2012 n. 179 ha introdotto un incentivo di natura fiscale finalizzato a promuovere e sostenere gli investimenti nel capitale sociale delle start up innovative attraverso il riconoscimento in favore dei soggetti investitori di una:

- detrazione IRPEF del 30% fino ad un investimento massimo di Euro 1.000.000 annui;
- deduzione IRES del 30% fino ad un investimento annuo massimo di Euro 1.800.000.

Le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15.000.000 di euro per ciascuna start up innovativa.

Limitatamente al 2019 l'art. 1, comma 218 della legge 30.12.2018 n. 145 ha:

- elevato la detrazione IREF/deduzione IRES dal 30% al 40%;
- elevato la deduzione IRES al 50% per le società di capitali che acquisiscono in modo integrale il capitale della start up e lo mantengono per almeno 3 anni.

Tali disposizioni erano subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea.

Questa autorizzazione non è mai pervenuta e non poteva pervenire in quanto il Governo non l'ha mai chiesta essendo la norma incompatibile con le disposizioni europee, come il MISE ha scritto in risposta ad un quesito di un Equity Crowdfunding: "Le modifiche introdotte dal comma 218 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 presentano taluni limiti in termini di compatibilità con la normativa sugli aiuti della UE. Pertanto, il Governo ha ritenuto di non procedere con la notifica comunitaria della norma, anche in considerazione del fatto che la validità della stessa è limitata all'annualità 2019. Di conseguenza, non si dispone della autorizzazione della Commissione europea e quindi le agevolazioni non possono essere applicate."

In conclusione la maggior detrazione/deduzione per il 2019 non è operativa e, quindi, anche per tale annualità si applica la detrazione/deduzione del 30%.

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti